

Provincia di Biella

**Subingresso nella titolarità di concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Agricolo, mediante un pozzo in Comune di Viverone, assentito all'Azienda Agricola ZUBLENA Enrico con D.D. n° 38 del 15.01.2021. PRAT. 263BI.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 38 del 15.01.2021

(omissis)

Il Dirigente / Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

Di assentire, al Sig. ZUBLENA Enrico, titolare dell'omonima Azienda individuale con sede in Viale Lungo Lago n. 11 – 13886 VIVERONE - (omissis) - il subingresso nella titolarità dell'utenza d'acqua pubblica, originariamente rilasciata al Sig. RICCA Giorgio con D.D. 07.10.2010 n. 2.696 e precisamente:

- concessione d'acqua pubblica sotterranea, da falda profonda, per derivare l/s massimi 2 (due) ed un volume massimo annuo di 3.700 metri cubi, corrispondenti a una portata media di l/s. 0,117 (zerovirgolacentodiciassette), estratti mediante 1 pozzo in Comune di VIVERONE (Foglio n° 22 – particella n° 116) e destinati ad uso Agricolo (irriguo)- Codice utenza regionale: BI00890 - Pratica provinciale: 263BI - Scadenza: 06 ottobre 2050.

Di stabilire che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi e condizioni contenuti nel disciplinare n° 2.150 di repertorio datato 16.09.2010. (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.150 di Rep. del 16 settembre 2010

**ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE**

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Viverone, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua. Ai fini del controllo che la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione una quantità d'acqua maggiore di quella concessa, l'Autorità competente potrà imporre in qualunque momento al Concessionario, dietro semplice richiesta della medesima, la verifica e/o la realizzazione dei manufatti di modulazione della portata, ovvero quando si presumano mal funzionamenti. La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde nonché infortuni o intrusioni casuali. Allo scopo di assicurare l'equilibrio delle falde sotterranee captate ed un corretto sistema di ricarica delle stesse, l'emungimento dal pozzo in parola dovrà avvenire in modo tale che la portata massima istantanea di prelievo non superi i valori indicati nel precedente art. 1 del presente disciplinare e, in ogni caso, i 2/3 della portata critica del pozzo qualora quest'ultima sia inferiore ai valori stessi di concessione. L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde nonché infortuni od intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od

azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. In considerazione del fatto che il pozzo avente profondità di metri -91, mediante il quale vengono soddisfatti i fabbisogni irrigui, è situato in area agricola, il concessionario è tenuto ad osservare le indicazioni contenute nel "Codice di buona pratica agricola" (D.M. 19 aprile 1999) al fine di prevenire o comunque minimizzare possibili inquinamenti della falda sotterranea attraverso percolazione naturale di fertilizzanti e/o pesticidi eventualmente utilizzati. Fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e future disposizioni modificative e/o restrittive in materia, in corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999 n° 22, l'apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito esclusivamente all'opera di captazione in oggetto, che verrà consegnata da parte dell'Ente concedente, ai sensi dell'art. 3 – comma 1, della stessa L.R. all'atto della consegna del provvedimento di concessione. A norma dell'art. 3 - comma 2 della citata L.R., il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità competente. Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte osservate, potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato